



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 1090 del 26 ottobre 2016

Concernente l'incompatibilità degli incarichi di Segretario generale della Provincia di Pesaro e Urbino e di amministratore unico della società aeroportuale Fanum Fortunae s.c.a.r.l. - Fascicolo UVMAC/2932/2016

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 26 ottobre 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la delibera n. 833 del 3 agosto 2016, "Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili";

vista la relazione dell'Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Considerato in fatto

Con esposto acquisito al n. 90944 del protocollo generale del 9.6.2016, l'Autorità ha ricevuto dall'avv. Rita Benini, Segretario generale della provincia di Pesaro e Urbino dal 18.10.2011, una segnalazione in merito alla dichiarazione *ex art. 20*, d.lgs. 39/2013 che la stessa ha presentato in sede di assunzione della carica di amministratore unico della società Fanum Fortunae s.c.a.r.l.. In essa si rappresenta che:

- la società è partecipata per il 42,46% dal comune di Fano, per il 41,21% dalla camera di commercio di Pesaro e Urbino e per il 16,33% dalla provincia di Pesaro e Urbino;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- a seguito di revoca del precedente amministratore unico della società, avvenuta il 28.5.2016, contestualmente l'avv. Benini è stata nominata per la carica, che ha iniziato a ricoprire a seguito di autorizzazione da parte del Presidente della provincia;
- in qualità di Segretario generale non ha poteri gestionali né di coordinamento nei confronti dei dirigenti dei servizi e degli uffici dell'ente, essendo nominata altra persona direttore generale, ai sensi dell'art. 108, TUEL;
- l'ufficio di controllo sulle società partecipate dipende dalla direzione generale, anche in termini di rispetto degli adempimenti previsti dalla l. 190/2012;
- la provincia è socio di minoranza e non ha poteri di controllo sulla società;
- la società non è *in-house* e non svolge servizi per i soci.

Con nota acquisita al protocollo generale n. 135976 del 19.9.2016, il Segretario generale ha comunicato di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della società Fanum Fortunae S.c.a.r.l.

Considerato in diritto

La fattispecie rientra nei casi di cui al d.lgs. 39/2013, poiché è incompatibile, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c), l'incarico amministrativo di vertice con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privati controllati da una provincia, da un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o loro forme associative. La norma recita che *“Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia [...] sono incompatibili: c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.”*.

Fanum Fortunae è una società consortile a responsabilità limitata, costituita ai sensi dell'art. 2615-ter, c.c., iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio di Pesaro e Urbino.

Ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. c), si considerano enti di diritto privato in controllo pubblico *“le società [...] che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, [...]”*. La società è così strutturata:

- ha un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, e un revisore unico, a cui è affidata la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ai sensi dell'art. 2403 c.c.;
- i soci, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, nominano l'amministratore unico;
- da statuto, l'amministratore unico ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione, con i limiti di: i) atti dispositivi di beni aziendali; ii) assunzione di personale dipendente; iii) atti che comportino un impegno di spesa superiore a 15.000 euro; iv) conclusione di contratti che prevedano l'assunzione di finanziamenti bancari; per tali atti è necessaria una preventiva delibera di autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- le procedure di manifestazione della volontà dei soci, di partecipazione all'assemblea, di liquidazione e scioglimento anticipato, ai sensi degli artt. 17 e ss. dello statuto, sono adottate nelle forme del codice civile.

Con riferimento all'oggetto sociale, invece, la società, ai sensi dell'art. 3 dello statuto:

- promuove e sostiene i trasporti aerei civili, privati e commerciali, il turismo aereo e le specialità sportive aeronautiche, nella provincia di Pesaro e Urbino;
- gestisce, in regime di concessione tutti i servizi a terra nell'aeroporto civile di Fano;
- gestisce qualsiasi attività commerciale comunque connessa o collaterale ai servizi aeroportuali, come i servizi di biglietteria, rifornimento, manutenzione e riparazione aeromobili;
- esegue opere infrastrutturali di miglioramento, potenziamento e ammodernamento del complesso aeroportuale;
- può compiere, senza che le attività possano mai assumere carattere prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute, a discrezionale giudizio dell'amministrazione, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa inoltre svolge funzioni amministrative e produce servizi in favore dell'E.N.A.C., che è il soggetto gestore dell'aeroporto, il quale delega le funzioni alla società. Si legge nel regolamento di scalo, emanato dalla Direzione aeroportuale regioni centro dell'E.N.A.C, che *“L'aeroporto opera sotto la giurisdizione diretta dell'ENAC Direzione Aeroportuale Regioni Centro”*, e che la società Fanum Fortunae *“assicura alcuni servizi per conto dell'ENAC, quali la manutenzione ordinaria della pista, la verifica dell'agibilità delle infrastrutture di volo, [...] il rilascio dei pass tesserini di ingresso aeroportuale (TLA), il servizio pubblico di rifornimento carburante e lo sfalcio dell'erba.”*. La previsione, infine, della possibilità per l'amministrazione di assumere discrezionalmente tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, vale a definire una rilevante separazione tra soci enti pubblici e società, autonoma nell'assunzione delle determinazioni gestionali. Da ultimo, non rileva, secondo quanto rappresentato nella segnalazione, che la provincia di Pesaro e Urbino sia socio di minoranza, essendo sufficiente che si configuri l'elemento del controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c., che in questo caso è dato dall'essere la società interamente partecipata da enti pubblici. Con specifico riferimento all'art. 11, comma 3, lett. c), d.lgs. 39/2013, invece, il controllo pubblico rilevante è dato dall'essere la società per oltre il 50% in controllo del comune di Fano e della provincia di Pesaro e Urbino, enti territoriali che incidono entrambi nella medesima regione.

Per incarichi amministrativi di vertice, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. i), devono intendersi *“quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni [...] che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione”*. L'incarico di Segretario generale della provincia è quindi a tutti gli effetti un incarico di vertice. Non rileva, ai fini dell'art. 11, comma 3, lett. c), che il Segretario generale non abbia poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dalla Fanum Fortunae s.c.a.r.l.. La posizione ricoperta è tale per cui si



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

considera oggettivamente sussistente, al di là di specifici compiti assegnati, un rischio, quantomeno potenziale, di inquinamento dell'azione amministrativa e di distrazione della stessa dai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Per carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. f), devono intendersi *“le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, [...] a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali?”*. La carica di amministratore unico rientra sicuramente in questa definizione, poiché, oltre ad avere compiti di amministrazione e gestione diretta, è l'organo di indirizzo della società, a cui, secondo quanto riportato nell'oggetto sociale, sono assegnati compiti gestionali e poteri di spesa nella società stessa.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- nel caso esaminato sussiste una situazione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, tra l'incarico di Segretario generale della provincia di Pesaro e Urbino e quello di amministratore unico della società aeroportuale Fanum Fortunae s.c.a.r.l.;
- che a seguito delle dimissioni rassegnate dall'avv. Benini dalla carica di amministratore unico della società aeroportuale Fanum Fortunae s.c.a.r.l., è cessata la predetta situazione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 39/2013;
- di archiviare il procedimento e di darne comunicazione agli interessati.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 ottobre 2016

Il Segretario, Maria Esposito